



Coltivazione cannabis: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 27/07/2019

In questo articolo, potrai leggere le ultime sentenze su: coltivazione di cannabis; cannabis light; vendita di infiorescenze di cannabis sativa; quantità di principio attivo; idoneità a produrre la sostanza per il consumo; soglia di tolleranza di THC; responsabilità penale; preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.

Per la coltivazione di piante da cui è possibile ricavare stupefacenti, rileva la



conformità della pianta al tipo botanico previsto, la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre la sostanza. Per saperne di più, leggi le **ultime sentenze** sulla **coltivazione di cannabis**.

Cannabis light: soglia di tolleranza di THC

È spaccio **vendere infiorescenze** di "cannabis sativa", la cosiddetta "cannabis light", legalizzata dalla legge 242/2016, con THC superiore allo 0,2%, anche se entro il limite dello 0,6%. In altri termini la "soglia di tolleranza" di THC dallo 0,2% (limite di legge) allo 0,6%, prevista per l'agricoltore, che trova fondamento nella incontrollabilità del "ciclo colturale", non si applica anche al commercio della pianta che, dunque, può essere sequestrata.

La **cannabis light** la legge 242/2016 delinea una disciplina eccezionale rispetto all'articolo 73 del Dpr 309/1990 solo per l'attività di coltivazione e utilizzo derivati, nei limiti del parametro massimo di THC pari allo 0,2% (con tolleranza sino allo 0,60). Se il valore è superiore allo 0,6% se ne può disporre il sequestro, pur sussistendo entro tali margini una causa di non punibilità per il coltivatore che comunque abbia rispettato le prescrizioni di legge. Non è punibile il coltivatore che abbia rispettato le prescrizioni di legge.

Cassazione penale sez. III, 07/12/2018, n.10809

La liceità della coltivazione della cannabis light

Alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 242 del 2016, che rende lecita la coltivazione della cannabis contenente **Thc in misura non superiore allo 0,6%**, deve ritenersi consentita la commercializzazione dei prodotti da essa ricavati, comprese le infiorescenze, per fini connessi all'uso che l'acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l'alimentazione (infusi, tè, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici, ma anche il "fumo". Ciò in ossequio al principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceità deve, in assenza di specifici divieti, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere della persona di agire per il soddisfacimento del proprio interesse.

Cassazione penale sez. VI, 29/11/2018, n.4920

Commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina



La cannabis sativa L, in quanto contenente il principio attivo Delta-9-THC, presenta natura di sostanza stupefacente sia per la previgente normativa che per l'attuale disciplina, costituita dall'art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 1, comma terzo, D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, in cui l'allegata Tabella II prevede solo l'indicazione della Cannabis, comprensiva di tutte le sue possibili varianti e forme di presentazione, e riferibile a tutti i preparati che la contengano, rendendo così superfluo l'inserimento del principio attivo Delta-9-THC.

L'introduzione della legge 2 dicembre 2016 n. 242 che, stabilendo la **liceità della coltivazione** della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, non prevede nel proprio ambito di applicazione quello della commercializzazione dei prodotti di tale coltivazione costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish) e - pertanto - non si estende alle condotte di detenzione e cessione di tali derivati che continuano ad essere sottoposte alla disciplina prevista dal d.P.R. n. 309/90, sempre che dette sostanze presentino un effetto drogante rilevabile.

Cassazione penale sez. VI, 27/11/2018, n.56737

Reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili stupefacenti

La **coltivazione di piantine di canna** visse integra il reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti indipendentemente dal principio attivo. (Nel caso di specie, si trattava della coltivazione di nove **piantine di cannabis** all'interno di un maneggio dell'altezza di Charles di 17 cm).

Tribunale S.Maria Capua V., 11/10/2018, n.5019

Coltivatore di cannabis sativa L con THC superiore al 6%

In tema di **stupefacenti**, la esenzione da responsabilità penale di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, relativa alla coltivazione della cannabis sativa L con THC superiore al 6%, deve ritenersi applicabile, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al solo coltivatore e non anche a tutti i soggetti che intervengono successivamente nella filiera, acquistando e rivendendo la sostanza.

Cassazione penale sez. VI, 10/10/2018, n.52003



Coltivazione di piante da cui ricavare stupefacenti

Ai fini della **punibilità della coltivazione di piante** dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, cosicché l'offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, l'**effetto psicotropo** (nella specie, relativa alla coltivazione di due piantine di tipo cannabis, la Corte ha confermato le decisioni dei giudici del merito, atteso che, stante la conformità delle piantine sequestrate al tipo botanico previsto per la produzione di sostanza stupefacente e la loro attitudine a produrre quantitativi di droga non minimi, la ritenuta configurabilità del reato contestato appariva immune da censure).

Cassazione penale sez. III, 08/02/2019, n.24635

È esente da responsabilità penale solo il coltivatore della cannabis sativa consentita

In tema di **stupefacenti**, in base alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, che stabilisce la liceità della coltivazione della cannabis sativa L con THC superiore a 0,2 ma inferiore a 0,6 per finalità espresse e tassative, deve ritenersi esente da responsabilità penale ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il solo agricoltore e non anche l'acquirente o il trasportatore. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha rigettato il ricorso con cui veniva fatta valere la circostanza che il **THC presente nella sostanza sequestrata** era inferiore al massimo di principio attivo che la legge 242 del 2016 consente di coltivare).

Cassazione penale sez. IV, 13/06/2018, n.34332

Punibilità della coltivazione di cannabis

In tema di stupefacenti, ai fini della **punibilità della coltivazione** di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è richiesta l'idoneità della condotta a produrre la sostanza per il consumo, con la conseguenza che non è rilevante la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto, nonché la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a



giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente.

Nel caso di specie, è stata confermata la condanna per un uomo trovato in possesso di una pianta e numerosi **vasetti contenenti sostanza stupefacente** del tipo marijuana, con principio attivo assai ridotto, ma potenzialmente capaci di costituire una vera e propria piantagione.

Corte appello Palermo sez. III, 20/03/2017, n.1247

Produzione di farmaci cannabinoidi

È legittimo il provvedimento del Ministero della salute con cui si attribuisce allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze la produzione di sostanze a base di cannabis a scopo terapeutico, in aggiunta agli altri soggetti che siano autorizzati ai sensi della normativa di riferimento a coltivare, raccogliere, detenere tale pianta per uso medico; né quindi l'attività in parola può essere affidata o svolta da soggetti singoli a meno di non impugnare nelle sedi opportune l'art. 27 d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede la coltivazione e la **trasformazione della cannabis** solo a cura dei soggetti autorizzati, il cui elenco è stato di recente ridefinito con d.m. 28 ottobre 2016, comprendente anche lo Stabilimento Farmaceutico insieme a numerose altre ditte autorizzate.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/03/2017, n.3074

Stabilimento militare chimico di Firenze per la coltivazione della cannabis

Considerata l'impugnazione del decreto ministeriale con cui il Ministero della salute ha individuato lo **stabilimento chimico farmaceutico militare** di Firenze quale organismo statale deputato alla coltivazione di piante di cannabis per la produzione di medicinali di origine vegetale a base di tale pianta, in quanto apparirebbero non autorizzabili - e ciò in contrasto con quanto previsto dall'Accordo tra il Ministero della salute e il Ministro della difesa del 18 settembre 2014 sull'avvio del Progetto Pilota per la produzione nazionale di sostanze e **preparazioni di origine vegetale** a base di cannabis - né gli auto coltivatori, né altri soggetti (al di fuori del Progetto Pilota), si rende necessario acquisire una compiuta relazione da parte dei Ministeri della salute e della Difesa sull'argomento, che chiarisca i predetti profili sollevati con ricorso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/07/2016, n.7739